



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. 3636

Roma, 08 APR. 2022

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

E, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. COM(2021) 723 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. COM(2021) 724 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. COM(2021) 725 final.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione relativa alle tre proposte in oggetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PS



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

Codice della proposta: COM(2021) 723 final, COM(2021) 724 final, COM(2021) 725 final

Codice interistituzionale: 2021/0378 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta prevede l'istituzione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di un punto di accesso unico europeo (ESAP) entro

il 2024 e rappresenta altresì un'azione cardine del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali (o anche CMU o *Capital Market Union*) adottato dalla Commissione europea nel settembre del 2020.

La proposta ESAP rientra in un pacchetto composto, oltre proposta di Regolamento ESAP di cui alla presente relazione, anche da proposta di Direttiva Omnibus e da una proposta di Regolamento Omnibus che intendono modificare, rispettivamente, Direttive e Regolamenti necessari alla concreta realizzazione del progetto ESAP nel suo complesso.

ESAP ha l'obiettivo centrale di fornire un accesso a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato della proposta (ovverosia, in generale e a seconda dei casi, gli emittenti di titoli, le società quotate, i revisori dei conti, i fondi e gestori di fondi, le compagnie di assicurazione, le società, le istituzioni, le CCPs, le imprese di investimento e gli istituti di credito).

Essendo le informazioni essenziali per il processo decisionale da parte degli investitori, L'ESAP intende fornire un accesso efficiente e non discriminatorio alle sopra citate informazioni. Codeste informazioni sono inviate dalle società ed enti legittimati e raccolte dagli organismi di raccolta (definiti *Collection Body* nella proposta di Regolamento) su base nazionale in modo tale da garantire la trasparenza uniforme agli investimenti e contestualmente la riduzione delle asimmetrie informative nel mercato unico europeo. In generale, si tratta prevalentemente delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale secondo diversi obblighi normativi di recepimento di Regolamenti e Direttive europee. ESAP agisce sulla creazione di una solida ed efficace infrastruttura europea ma non introduce ulteriori e rilevanti obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti.

La proposta ESAP intende contribuire ad integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali più piccoli, conferendo loro maggiore visibilità ed opportunità di allocazione degli investimenti. Ancora, la proposta ESAP intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. Il progetto ESAP coinvolge in un approccio integrato molteplici aspetti del mercato unico. L'articolo 4 del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il mercato unico rientri tra le competenze concorrenti che l'Unione europea condivide con gli Stati membri. Inoltre, all'art. 114, il TFUE attribuisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le opportune disposizioni dirette a regolare il funzionamento del mercato interno. Il progetto ESAP ha l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato interno e rappresenta un elemento centrale nella realizzazione del costituendo Mercato Unico dei Capitali europeo. A tal riguardo, si ricorda che ESAP è un intervento destinato a ridurre il grado di frammentazione degli standard nazionali e contemporaneamente limita gli ostacoli alla diffusione delle informazioni all'interno del mercato unico.

Per completezza, si segnala che lo strumento individuato per la realizzazione del punto unico d'accesso informativo ESAP è il regolamento. Come indicato dalla Commissione Europea, la motivazione risiede nella circostanza secondo la quale la maggior parte delle disposizioni legislative sono indirizzate all'ESMA che costruirà e disciplinerà la piattaforma ESAP, nonché agli organismi di raccolta citati, allo scopo di garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati finanziari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del TFEU. In primo luogo, si segnala che la struttura multilivello disegnata nell'architettura dei flussi informativi della proposta ESAP ha il carattere di segmentare le funzioni europee da quelle più propriamente di competenza delle Autorità degli Stati membri. Il punto unico di accesso informativo ESAP mira parimenti a consentire un migliore accesso alle informazioni a livello europeo. Il coordinamento in capo ad ESMA e la struttura delle competenze è funzionale ad ottimizzare il coordinamento tra Unione e Stati membri per ottenere un'applicazione uniforme ed un funzionamento efficace della piattaforma. Nella proposta l'Unione ha un ruolo cardine per imporre un'armonizzazione tra le discipline degli Stati membri in modo da consentire l'interoperabilità e l'uso transfrontaliero della piattaforma, la progettazione di formati delle informazioni, oltre alle condizioni e le specifiche linguistiche e tecniche delle stesse.

La struttura centralizzata conferita ad ESMA non pare peraltro pregiudicare l'esistenza e il funzionamento di meccanismi e formati per gli obblighi di comunicazione societaria attualmente operanti nel mercato unico. La struttura centralizzata di ESAP risponde all'esigenza di fornire un coordinamento a livello

europeo e di ridurre le aree di frammentazione e di debolezza nelle comunicazioni tra Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del TFEU. Non sono ravvisabili, in questa fase, l'imposizione di nuovi obblighi o significativi aggravii amministrativi rispetto agli obblighi necessari al conseguimento degli obiettivi fissati dalla proposta per la costruzione della piattaforma ESAP.

A livello di proposta legislativa, si riscontra inoltre un'attenzione ai costi e gli oneri amministrativi connessi con la creazione della piattaforma ESAP. Infatti, secondo la proposta legislativa in esame, la piattaforma e il progetto ESAP si fondano prevalentemente sui canali e sulle infrastrutture già esistenti per la comunicazione dei dati oggetto di scambio. Con riferimento ai costi economici per la creazione della piattaforma e la relativa ripartizione degli stessi in capo a ciascuno degli attori coinvolti, si rimanda al paragrafo C.1 di dettaglio dell'impatto finanziario della proposta di Regolamento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto ESAP è complessivamente positiva in quanto la piattaforma rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione dell'Unione dei Mercati dei Capitali europei, che unitamente all'Unione Bancaria, rappresentano un passo decisivo nella direzione dell'integrazione del mercato unico europeo. Un'integrazione che mira ad incrementare la stabilità e ad avvicinare il sistema economico alla cittadinanza europea. Il progetto, attualmente in fase di negoziazione, dimostra un rapporto equilibrato tra obiettivi, strumenti ed organismi deputati allo svolgimento delle principali funzioni programmate nell'ambito di ESAP. Si ritiene la fase negoziale possa procedere nel rispetto delle tempistiche programmate e che, stante le condizioni indicate nella fase iniziale, possa trovare i necessari accordi sui punti tecnici e sugli standard tecnologico-applicativi.

Il progetto è particolarmente importante ed urgente per la costruzione di un mercato dei capitali trasparente e accessibile. Si rileva peraltro che, come evidenziato nella valutazione d'impatto prodotta dalla Commissione europea, ad oggi è assente nel panorama europeo un punto di accesso unico per le informazioni finanziarie e di sostenibilità. Risulta altresì di immediata evidenza la limitata leggibilità ed interoperabilità delle informazioni divulgate dai medesimi soggetti in ambito

nazionale. Per rispondere a queste carenze strutturali, il progetto ESAP intende costruire uno strumento tecnologico avanzato, una piattaforma di scambio e condivisione delle informazioni rilevanti in capo ai soggetti economici. Si ricorda che la piattaforma ha l'obiettivo di incrementare la trasparenza, la consapevolezza e la divulgazione delle informazioni per investitori e imprese allo scopo di migliorare le condizioni di accesso e permanenza nel mercato dei capitali europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le previsioni normative contenute nella proposta di regolamento ESAP, allo stato attuale di sviluppo dei negoziati, sono da ritenersi in linea con l'interesse nazionale. In generale, la struttura del regolamento non introduce ostacoli agli interessi nazionali e non introduce forme di limitazione delle prerogative degli Stati membri. Si ricorda che la proposta di regolamento ha beneficiato altresì di un percorso di consultazione pubblica con molteplici categorie e portatori di interessi su base nazionale, nonché il contributo dei gruppi di esperti istituiti dalla Commissione Europea, in particolare il Forum di Alto Livello sull'Unione dei Mercati dei Capitali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Commissione Europea ha adottato la proposta di regolamento ESAP il 25 novembre 2021. La proposta ESAP seguirà, unitamente alla correlata legislazione Omnibus, la procedura legislativa ordinaria dell'Unione e pertanto il prossimo passaggio è rappresentato dalla negoziazione di un testo legislativo definitivo con il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo. La durata media della procedura legislativa ordinaria è di circa 18 mesi.

La proposta legislativa ESAP prevede che le prime trasmissioni informative attraverso l'utilizzo della piattaforma ESAP saranno introdotte gradualmente tra il 2024 e il 2026.

Sul fronte degli attori partecipanti alle decisioni del Consiglio, i Ministeri competenti hanno ricevuto costanti contributi da parte delle Autorità nazionali di Vigilanza del sistema finanziario e del mercato dei capitali (Consob e Banca d'Italia) su tutti aspetti rilevanti ed oggetto di negoziato.

Il Ministero segue inoltre con attenzione le proposte tecniche e gli studi che pervengono dalla Commissione, dal Consiglio (e della Presidenza francese di turno) e si riserva di valutare ogni contributo utile alla migliore definizione del quadro regolamentare della futura piattaforma ESAP.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

I costi totali per l'attuazione dell'infrastruttura ESAP e per il relativo funzionamento da parte dell'ESMA ammonteranno a 16 milioni di EUR nel periodo 2022-2027.

Si stima che i costi a carico dei punti di raccolta per l'interconnessione dei punti stessi di raccolta UE/nazionali con l'ESAP ammontino a circa 50 800 EUR per organismo di raccolta e a 3,1 milioni di EUR collettivamente (importo *una tantum*), mentre i costi ricorrenti ammonterebbero a circa 6 500 EUR per organismo di raccolta e complessivamente a circa 0,4 milioni di euro. Per quanto concerne i costi a carico dei responsabili della preparazione dei dati, i costi *una tantum* (ad es. registrazione presso un organismo di raccolta) dovrebbero essere trascurabili, mentre i costi ricorrenti annuali per l'archiviazione, l'acquisizione di un identificatore di persona giuridica, il certificato digitale e lo strumento di firma sono stimati fino a 800 EUR a livello individuale e circa 121 milioni di EUR a livello collettivo dell'UE.

I finanziamenti forniti all'ESMA (per i costi sia amministrativi che operativi) a seguito dell'entrata in vigore della normativa, saranno cofinanziati tramite il bilancio dell'UE fino al 40% e dalle autorità nazionali competenti per il restante 60%. La proposta non prescrive le modalità con cui gli organismi nazionali di riscossione pubblica adeguano le proprie fonti di finanziamento, ove necessario. Il programma TSI della Commissione (DG REFORM) può finanziare parzialmente il supporto tecnico per l'attuazione dell'ESAP da parte delle autorità nazionali competenti, su loro richiesta.

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi, anche se non vi dovrebbero essere scostamenti significativi in linea teorica dato che la infrastruttura di comunicazione ed interscambio è già esistente e funzionante.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento ESAP, nel contesto della costruzione di una piattaforma di flussi informativi e nell'attribuzioni di funzioni e responsabilità, armonizza una serie di discipline esistenti e attribuisce nuove funzioni a specifici soggetti come gli organismi di raccolta (*collection body*). L'impatto sull'ordinamento nazionale è principalmente di aggiornamento di discipline già vigenti (le Direttive e i Regolamenti modificati dalla Direttiva Omnibus e del Regolamento Omnibus).

L'architettura di ESAP, come già ricordato, è diretta principalmente alla semplificazione e all'efficientamento dei processi informativi sul lato degli attori economici coinvolti, in quanto impone costi ridotti di produzione e trasmissione delle informazioni, in taluni casi già oggetto di scambi informativi secondo altre discipline. Gli effetti della disciplina ESAP nell'ordinamento nazionale incidono inizialmente, in modo diretto, sul funzionamento e sugli obblighi di comunicazione di taluni attori coinvolti nel meccanismo di comunicazione della piattaforma, in particolare le autorità di vigilanza nazionali, le società quotate, operatori finanziari ed assicurativi, attori del *clearing* come CCPs, revisori legali e società del mercato nazionale. In modo indiretto, la proposta di Regolamento istitutivo di ESAP, per il tramite delle proposte di Regolamento Omnibus e di Direttiva Omnibus di attuazione, apporterà modifiche alle disposizioni legislative nazionali, limitatamente alla interconnessione europea degli obblighi di comunicazione alla costituenda piattaforma gestita da ESMA, con il contributo coordinato a livello di Stati membri dalle autorità nazionali competenti ed eventualmente di altri *Collection Bodies* nazionali.

Per completezza di analisi, si ricorda che l'allegato (*Annex*) alla proposta di Regolamento ESAP elenca i 21 Regolamenti dall'ESAP: 1. Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito; 2. Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap); 3. Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 4. Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital; 5. Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale; 6. Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; 7. Regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; 8. Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato); 9. Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari; 10. Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; 11. Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; 12. Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine; 13. Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e

del riutilizzo; 14. Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento; 15. Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato; 16. Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari; 17. Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); 18. Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento; 19. Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; 20. Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; 21. Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Allo stesso modo, l'allegato alla proposta di Regolamento ESAP elenca le 16 Direttive coperte dall'ESAP: 1. Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; 2. Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto; 3. Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 4. Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 5. Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; 6. Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 7. Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II); 8. Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi; 9. Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese; 10. Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 11. Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; 12. Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 13. Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa; 14. Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP); 15. Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza

prudenziale sulle imprese di investimento; 16. Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.

I sopra citati Regolamenti e Direttive indicati nell'allegato alla proposta di Regolamento ESAP sono oggetto di modifica da parte delle proposte di Direttiva e Regolamento Omnibus. I regolamenti e le direttive hanno un impatto, sotto il profilo domestico, principalmente sul Testo Unico della Finanza ("TUF"). In misura minore, vengono coinvolti per taluni aspetti di coordinamento il Testo Unico Bancario ("TUB"), il Codice delle Assicurazioni private ("CAP"), la disciplina delle forme pensionistiche complementari, la revisione legale, la legislazione di bilancio e contabile, la disciplina delle cartolarizzazioni. Andrà pertanto valutata l'introduzione di disposizioni ad hoc nelle discipline primarie appena richiamate per consentire la corretta implementazione di alcune fattispecie oggi non previste.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali e pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sono riscontrabili effetti significativi sull'organizzazione della pubblica amministrazione in senso stretto.

Considerando invece l'area degli organismi di diritto pubblico e delle autorità di vigilanza nazionali, la proposta di regolamento ESAP si propone di modificare i rapporti esistenti tra attori economici (redattori e trasmettitori di informazioni finanziarie, del mercato dei capitali e di sostenibilità), gli organismi di raccolta, le autorità nazionali e l'ESMA. In questo senso, stante un generale efficientamento ed armonizzazione degli standard nazionali secondo un comune schema europeo, il progetto ESAP comporterà un adattamento nazionale alle prescrizioni regolamentari e tecnologiche una volta che il negoziato sarà giunto al termine.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli impatti e i potenziali effetti della disciplina di cui alla proposta di regolamento ESAP sono duplici. In primo luogo, un impatto positivo in termini di miglioramento della competitività del mercato e della crescita sostenibile dello stesso, grazie alla maggiore disponibilità e uniformità di informazioni a disposizione di investitori,

siano essi cittadini o imprese.

In secondo luogo, l'adeguamento dell'attuale complesso regolamentare e della relativa struttura informativa risentirà della ristrutturazione integrale dei processi, delle forme di comunicazioni, degli organismi coinvolti, dei meccanismi di trasferimento, dell'assetto di regole e responsabilità correlato al nuovo sistema di piattaforma ESAP. Questo necessario aggravio amministrativo, tipico di ogni processo di cambiamento ed integrazione infrastrutturale, risulta complessivamente di lieve entità. A tal proposito, si ricorda che l'introduzione degli obblighi di comunicazione ESAP è stata pianificata secondo un approccio graduale e per fasi successive nell'arco temporale intercorrente tra il 2024 e il 2026. Questo approccio di implementazione progressiva e di modulazione gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti è stato appositamente programmato al fine di non inficiare negativamente i processi e la qualità delle comunicazioni esistenti.

Per la stima generale dei costi del progetto ESAP si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo C1 "Impatto finanziario" sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea.

Altro

La relazione ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, dalla Consob e dalla Banca d'Italia. La fase negoziale beneficia ancora oggi del contributo tecnico fornito dagli Uffici e dalle Autorità sopra menzionate, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e di miglioramento della proposta di regolamento di ESAP. La maggior parte degli sforzi negoziali e delle proposte migliorative si stanno concentrando attorno ai temi degli standard tecnologici uniformi e comunemente ritenuti efficienti. Un'attenzione particolare viene rivolta altresì ai profili di buona organizzazione dei rapporti tra organismi e redattori delle informazioni, ai profili di responsabilità degli stessi, oltre ai rapporti tra gli organismi di raccolta e l'ESMA. Tale quadro si muove nel rispetto di un approccio condiviso ed orientato all'alleggerimento tecnico delle ricadute e dei costi amministrativi per gli attori nazionali, siano essi istituzioni o imprese.



Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.

Codice della proposta: COM(2021) 723 final del 26/11/2021

Codice interistituzionale: 2021/0378 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 Punto di accesso unico europeo (ESAP)	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri

		amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 2 Definizioni	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 3 Trasmissione volontaria di informazioni tramite ESAP	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 4 Elenco degli organismi di raccolta	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 5 Compiti degli organismi di raccolta	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 6 Cibersicurezza	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati

		come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 7 Funzionalità dell'ESAP	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 8 Accesso alle informazioni disponibili mediante ESAP	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 9 Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite ESAP	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 10 Qualità delle informazioni	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 11 Compiti dell'ESMA	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2

		sopra
Articolo 12 Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento dell'ESAP	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 13 Riesame	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Articolo 14 Entrata in vigore	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra
Allegato	Normativa primaria e secondaria	Impatto su normativa secondaria e prassi delle autorità di vigilanza, competenza statale, oneri amministrativi limitati come da para. C1 e C2 sopra